Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 15 marzo 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1965, n. **121.**

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

BANDE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore « carica speciale », vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Art. 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo di 1ª classe, vice direttore;

102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1ª classe vice direttore è considerato, ai fini disciplinari, più anziano degli altri marescialli di 1ª classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Art. 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sot-

tufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categoria, come dalla annessa tabella *A*.

Art. 4.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda.

Per partecipare al concorso è necessario:

1) non aver superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) essere di statura non inferiore a metri 1,65 e 1,60 rispettivamente per la banda dei carabinieri e dell'Aeronautica;

3) essere muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

4) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 4 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un generale in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

due insegnanti di conservatorio statale;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a direttore di sezione rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per il complesso dei titoli e un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

Art. 6.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4 consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 7.

Il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni 2, di anni 6, di anni 8 e di anni 8.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 8.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'ufficiale direttore della banda dell'Aeronautica militare è di 61 anni.

Il Ministro per la difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore di banda è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

Art. 9.

L'ufficiale maestro direttore di banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, è sottoposto — rispettivamente su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 5. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Art. 10.

La nomina a maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e a maresciallo di prima classe, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare ha luogo in base a concorso riservato ai musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

In mancanza di concorrenti idonei, la nomina è effettuata mediante pubblico concorso.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente articolo è necessario:

1) avere conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie;

2) avere compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 25° anno di età e non aver superato alla data stessa il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 10 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un colonnello in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

un insegnante di conservatorio statale;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è stato indetto il concorso;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'articolo 12. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempre-chè i punti parziali non siano inferiori a 12.

Art. 12.

Gli esami di concorso di cui all'articolo 10 consistono in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono, rispettivamente, la banda dell'Arma dei carabinieri e la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli strumenti stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il maresciallo maggiore «carica speciale» vice direttore della banda dei carabinieri e il maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti — rispettivamente su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 11.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

Art. 14.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono reclutati, per ciascuna delle categorie di cui all'annessa tabella *A*, mediante concorsi per esami, integrati da esperimenti pratici.

Possono partecipare ai suddetti concorsi:

1) i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare ai concorsi è necessario aver compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e per quelli della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza nella rispettiva banda, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

Art. 15.

I concorsi di cui all'articolo 14 sono indetti:

a) per la prima categoria *A* e la prima categoria *B*, con nomina a vice brigadiere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) per la seconda categoria *A* e la seconda categoria *B*, con nomina ad appuntato in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a primo aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

c) per la terza categoria *A* e la terza categoria *B*, con nomina a carabiniere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o ad aviere scelto in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti dell'Aeronautica nominati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) contraggono la ferma iniziale prescritta per il reclutamento nel ruolo servizi.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alle rispettive bande e, tra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado ha la preferenza il più anziano.

I vincitori dei concorsi per la banda dell'Arma dei carabinieri e per la banda dell'Aeronautica militare provenienti dai musicanti della rispettiva banda o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Art. 16.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di:

un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è indetto il concorso;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto.

La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17.

E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.

Art. 17.

Gli esami del concorso per la nomina a musicante consistono nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirino:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di 1ª classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri è espresso dalle autorità competenti a giudicare i pari grado dell'Arma appartenenti alla Legione allievi carabinieri di Roma.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è propromosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

Art. 19.

I musicanti celibi delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limiti di età.

Art. 20.

I vice direttori e i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

Art. 21.

Il musicante delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la categoria di appartenenza è sottoposto — su proposta del rispettivo ufficiale maestro direttore della banda — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come allo articolo 16.

Qualora la Commissione giudichi il musicante non più idoneo per la categoria di appartenenza ma idoneo per una categoria inferiore, si fa luogo al passaggio di categoria anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire la eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 18 per la categoria nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte la categorie cessa di far parte della banda e, se non abbia già raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio del pari grado del rispettivo ruolo di appartenenza è impiegato:

se dell'Arma dei carabinieri, nei normali servizi di istituto;

se dell'Aeronautica militare, nella categoria governo del ruolo servizi.

Il musicante che all'atto in cui cessa di far parte della banda abbia già superato il limite di età di cui al comma precedente è collocato in congedo.

Art. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico della Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione dello strumento di proprietà dei musicanti stessi.

Art. 23.

L'impiego delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare è disposto, rispettivamente, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando della seconda regione aerea.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione delle bande a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora le bande debbano recarsi fuori sede, ai suoi componenti è corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa, compresa quella per il viaggio del personale e il trasporto del materiale, è a carico degli enti o comitati richiedenti che debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per essere portati in aumento — con decreto del Ministro per il tesoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate, per la banda dell'Arma dei carabinieri al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e loro famiglie e, per la banda dell'Aeronautica militare, alla Opera nazionale per gli orfani degli aviatori.

TITOLO II

BANDA DELL'ESERCITO

Art. 24.

E' istituita la banda dell'Esercito composta da:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore, vice-direttore;

102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il maresciallo maggiore vice-direttore è compreso nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri).

I musicanti sottufficiali, graduati e militari di truppa sono compresi nell'organico o nella forza organica della categoria dell'Esercito, (esclusa l'Arma dei carabinieri) cui appartengono e ad essi continuano ad applicarsi le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento della rispettiva categoria.

L'impiego della banda dell'Esercito è disposto dal comandante militare territoriale della regione centrale.

Art. 25.

Per il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La presidenza della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento, di cui all'articolo 5, è attribuita a un generale in servizio permanente dell'Esercito.

La proposta di sottoporre il maestro direttore di banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 9, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.

Art. 26.

Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito è nominato mediante concorso riservato al personale musicante in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 10, è presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa è membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare.

La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge.

Ove l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 18 ed alla conseguente promozione. Qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di più gradi, ciascun grado sarà conferito, sempre con le modalità dell'articolo 18, al compimento di 6 mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 18.

Ove, invece, l'inquadramento dovesse comportare il conferimento di un grado inferiore a quello in atto rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

Art. 28.

Il tenente della riserva dell'Esercito già maestro direttore di banda richiamato in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha la dire-

zione della banda dell'Esercito, è promosso al grado di capitano, purchè abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza stabilita dall'articolo 7 della presente legge per i pari grado del servizio permanente.

Art. 29.

Per l'ammissione al primo concorso che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si prescinde dal limite massimo di età, di cui all'articolo 4, anche per il concorrente ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

Art. 30.

L'ufficiale maestro di banda che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite di età di anni 70, è trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente.

Nella posizione di ausiliaria l'ufficiale di cui al comma precedente può conseguire una promozione, non oltre il grado di tenente colonnello, purchè abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza di almeno tre anni. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare aliquota di ruolo.

Art. 31.

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vice-direttore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle Armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Organico strumentale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare suddiviso per categorie

I categoria A (12 unità)

1) - 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) - 1° Oboe;
3) - 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
5) - 1° Clarinetto basso in Sib;
6) - 1° Saxofono soprano in Sib;
7) - 1° Corno (Fa-Sib);
8) - 1ª Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
9) - 1° Flicorno sopranino in Mib;
10) - 1° Flicorno soprano in Sib;
11) - 1° Flicorno tenore in Sib;
12) - 1° Flicorno basso in Sib;

I categoria B (13 unità)

1) - 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Lab);
2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1;
4) - 1° Clarinetto contralto in Mib;
5) - 1° Saxofono contralto in Mib;
6) - 1° Saxofono tenore in Sib;
7) - 1ª Tromba in Fa;
8) - 1ª Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
9) - 1° Trombone tenore;
10) - 2° Flicorno sopranino in Mib;
11) - 1° Flicorno contralto in Mib;
12) - 1° Flicorno contrabbasso in Sib;
13) - Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

II categoria A (18 unità)

1) - Ottavino (con l'obbligo del Flauto);
2) - 2° Oboe;
3) - 2° Clarinetto piccolo in Mib;
4) - 1° Clarinetto soprano in Mib n. 3;
5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
6) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
7) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
8) - 2° Saxofono contralto in Mib;
9) - 1° Saxofono baritono in Mib;
10) - 3° Corno (Fa-Sib);
11) - 2ª Tromba in Sib;
12) - Trombone basso in Fa;
13) - 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
14) - 2° Flicorno soprano in Sib;
15) - 2° Flicorno tenore in Sib;
16) - Flicorno basso grave in Fa;
17) - 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
18) - Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

II categoria B (20 unità)

1) - 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) - Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
3) - 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);

4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
9) - 2° Clarinetto contralto in Mib;
10) - 2° Clarinetto basso in Sib;
11) - 1° Saxofono basso in Sib;
12) - 1° Contrabbasso ad ancia;
13) - 2° Corno (Fa-Sib);
14) - 4° Corno (Fa-Sib);
15) - 2ª Tromba in Fa;
16) - 2° Trombone tenore;
17) - 2° Flicorno contralto in Mib;
18) - 2° Flicorno basso in Sib;
19) - 2° Flicorno contrabbasso in Sib;
20) - 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

III categoria A (15 unità)

1) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
4) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
7) - 1° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
8) - Clarinetto contrabbasso in Mib;
9) - Clarinetto contrabbasso in Sib;
10) - 2° Saxofono soprano in Sib;
11) - 3° Saxofono contralto in Mib;
12) - 2° Saxofono tenore in Sib;
13) - 2ª Tromba in Sib basso;
14) - Trombone contrabbasso;
15) - Flicorno basso grave in Mib.

III categoria B (24 unità)

1) - 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) - 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
3) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
9) - 2° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
10) - 3° Clarinetto basso in Sib;
11) - 2° Saxofono baritono in Mib;
12) - 2° Saxofono basso (con l'obbligo del Saxofono contrabbasso);
13) - 2° Contrabbasso ad ancia (oppure Clarinetto contrabbasso);
14) - 5° Corno (Fa-Sib);
15) - 3ª Tromba in Sib;
16) - 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della Tromba in Sib);
17) - 3° Trombone tenore (con l'obbligo della Tromba in Sib basso);
18) - 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
19) - 3° Flicorno contralto in Mib;
20) - 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
21) - 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e Flicorno tenore);
22) - 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
23) - 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
24) - 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

TABELLA B

Avanzamento dei musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO PER					
	prima categoria A	prima categoria B	seconda categoria A	seconda categoria B	terza categoria A	terza categoria B
Carabiniere o aviere scelto	—	—	—	—	1	1
Appuntato o 1° aviere	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere o sergente	2	2	2	2	2	2
Brigadiere o sergente maggiore	5	6	6	6	6	6
Maresciallo d'alloggio o maresciallo di 3ª classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo capo o maresciallo di 2ª classe	7	8	9	9	10	10
Maresciallo maggiore o maresciallo di 1ª classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 20.

LEGGE 1° marzo 1965, n. 122.

Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorità civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo 161, paragrafo 712, del regolamento sul « Servizio sanitario territoriale militare » approvato con regio decreto 17 novembre 1932, ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per infermità, di pubblici dipendenti.

Art. 2.

Le suddette visite possono essere praticate non solo presso gli ospedali militari ma altresì presso le infermerie autonome o presidiarie, e, nelle località nelle quali non esistano tali stabilimenti sanitari, anche presso le infermerie di corpo, purchè, però, non trattisi di visite collegiali, ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di indagine, che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi.

Le visite di accertamenti di idoneità per il volo debbono essere eseguite presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

Le visite di cui al primo comma del presente articolo possono, eventualmente, essere fatte anche a domicilio allorchè si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.

Art. 3.

Le autorità richiedenti le visite debbono rivolgere ufficialmente la domanda alla direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al comando dal quale dipende l'infermeria di corpo quando la visita debba essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'aeronautica competente per territorio.

Art. 4.

Per ogni visita praticata viene redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita affinchè sia trasmessa d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.

Art. 5.

Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, sarà corrisposto un compenso globale di lire 3.000.

Quando si tratti di visita medico-collegiale il compenso da corrispondere per la visita eseguita a qualunque fine, è determinato nella misura globale di lire 10.000 a visita.

Art. 6.

I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorità e privati, di cui all'articolo 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilità.

Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le modalità della riscossione e della ripartizione fra tutti gli ufficiali medici dei proventi previsti dalla presente legge e di quelli provenienti dagli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari, infermerie autonome o presidiarie.

Art. 7.

E' da considerare abrogata ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 marzo 1965, n. 123.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole *industrie* manifatturiere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4: nel primo comma, lettera *b*), le parole: « ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate » sono sostituite con le altre: « nonchè assunzione del mandato di alienare tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate »; nel secondo comma, le parole: « può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni » sono sostituite con le altre: « potrà anche essere convenuta la costituzione del privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, numero 1075 e successive modificazioni ».

All'articolo 5: nel primo comma, dopo le parole: « In caso di » è soppressa la parola: « gravi »; dopo le parole: « l'Istituto mobiliare italiano » sono inserite le altre: « sempre salva la facoltà di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti »; le parole: « sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione e Collegi sindacali » sono sostituite con le altre: « decadono i normali organi di amministrazione e di controllo e restano sospese le funzioni delle Assemblee, le quali potranno essere convocate dal commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili »;

nel terzo comma, la parola: « impossibile » è sostituita con la parola: « inattuabile »; l'ultima parte, dalle parole: « su conforme parere », fino alla fine, è sostituita con le seguenti parole: « sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, può provocare i provvedimenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, ovvero la liquidazione dell'impresa ».

All'articolo 6: è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente articolo 4 ».

All'articolo 7: nel secondo comma, dopo le parole: « compresi gli oneri per », è inserita l'altra: « ammortamenti » e dopo le parole: « sulle eventuali giacenze di fondi », sono inserite le altre: « nonchè le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi ».

All'articolo 8: nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per i pagamenti dei relativi interessi »; dopo il secondo comma, è inserito il seguente: « Nel caso di incapienza del Fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato »; nel terzo comma, le parole: « senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare

italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'articolo 2 » sono sostituite con le altre: « sempre senza responsabilità dello Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli articoli 2 e 3 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — TREMELLONI — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada ricadente nei comuni di Serramazzoni e Maranello (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere 21 settembre 1960 n. 142/6552 del comune di Serramazzoni (Modena) e 29 luglio 1960 del comune di Maranello (Modena) con le quali i suddetti Comuni hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Torrente Tiepido » da Torre Maina alla comunale per Farneta (km. 11,241);

Visto il voto 15 settembre 1964 n. 1281, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la detta strada ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada « Torrente Tiepido » da Torre Maina alla comunale per Farneta (km. 11,241), ed inclusa negli elenchi delle strade dei comuni di Serramazzoni e Maranello per i relativi tratti ricadenti nel loro territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Città di Castello, Umbertide, Gubbio, Castiglione del Lago, Assisi, Gualdo Tadino, Città della Pieve, Marsciano, Foligno, Todi, Spoleto, Norcia;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Perugia, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Città di Castello, con sede in comune di Città di Castello, comprendente i territori dei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, per una superficie agraria forestale di Ha. 53.802 e di terreno coltivato di Ha. 27.017;

2) Umbertide, con sede in comune di Umbertide, comprendente i territori dei comuni di Umbertide, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone, per una superficie agraria forestale di ettari 41.097 e di terreno coltivato di Ha. 20.483;

3) Gubbio, con sede in comune di Gubbio, comprendente i territori dei comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, per una superficie agraria forestale di Ha. 60.809 e di terreno coltivato di Ha. 26.594;

4) Castiglione del Lago, con sede in comune di Castiglione del Lago, comprendente i territori dei comuni di Castiglione del Lago, Paciano, Tuoro sul Trasimeno, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.565 e di terreno coltivato di Ha. 17.460;

5) Assisi, con sede in comune di Assisi, comprendente i territori dei comuni di Assisi, Valfabbrica, Bastia, Cannara, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.524 e di terreno coltivato di Ha. 20.666;

6) Gualdo Tadino, con sede in comune di Gualdo Tadino, comprendente i territori dei comuni di Gualdo

Tadino, Sigillo, Fossato di Vico, Nocera Umbra, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.189 e di terreno coltivato di Ha. 15.440;

7) Città della Pieve, con sede in comune di Città della Pieve, comprendente i territori dei comuni di Città della Pieve, Piegaro, Panicale, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.313 e di terreno coltivato di Ha. 19.145;

8) Marsciano, con sede in comune di Marsciano, comprendente i territori dei comuni di Marsciano, Collazzone, Fratta Todina, per una superficie agraria forestale di Ha. 22.440 e di terreno coltivato di ettari 18.887;

9) Foligno, con sede in comune di Foligno, comprendente i territori dei comuni di Foligno, Valtopina, Spello, Bevagna, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Sellano, per una superficie agraria forestale di Ha. 62.785 e di terreno coltivato di Ha. 33.305;

10) Todi, con sede in comune di Todi, comprendente i territori dei comuni di Todi, Monte Castello di Vibio, Massa Martana, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.544 e di terreno coltivato di Ha. 13.710;

11) Spoleto, con sede in comune di Spoleto, comprendente i territori dei comuni di Spoleto, Trevi, Campello sul Clitunno, Giano dell'Umbria, Castel Ritaldi, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Scheggino, Cerreto di Spoleto, per una superficie agraria forestale di Ha. 70.141 e di terreno coltivato di Ha. 27.230;

12) Norcia, con sede in comune di Norcia, comprendente i territori dei comuni di Norcia, Preci, Cascia, Poggiodomo, Monte Leone di Spoleto, per una superficie agraria forestale di Ha. 61.879 e di terreno coltivato di Ha. 17.373.

Roma, addì 20 febbraio 1965

(1579) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Orari e programmi di insegnamento dell'Istituto tecnico commerciale statale « Eugenio Bona », a indirizzo mercantile specializzato per l'amministrazione industriale, in Biella (Vercelli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 17 maggio 1937, n. 1205;

Visto l'art. 9, sesto comma del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2838;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 1222;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'Istituto tecnico commerciale statale « Eugenio Bona » a indirizzo mercantile specializzato per l'Amministrazione industriale di Biella (Vercelli), allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: GUI

Istituto tecnico commerciale statale « Eugenio Bona »

(ad indirizzo mercantile con specializzazione per l'amministrazione industriale - Biella)

Orari e programmi di insegnamento

	Ore settimanali					Prove di esame
	Biennio		Triennio			
	I	II	III	IV	V	(1)
Religione	1	1	1	1	1	—
Lingua e lettere italiane	5	5	3	3	3	s. o.
Storia ed educazione civica	2	2	2	2	2	o.
Prima lingua straniera (francese)	3	3	3	—	—	s. o.
Seconda lingua straniera (inglese o tedesco)	3	3	3	3	3	s. o.
Matematica	4	4	2	2	2	o.
Fisica	2	2	—	—	—	o.
Scienze naturali	3	—	—	—	—	o.
Chimica e merceologia	—	2	3	2	—	p. o.
Esercitazioni generali e speciali di merceologia	—	—	—	1	3	p. o.
Geografia generale ed economica	2	2	2	2	2	o.
Ragioneria	—	—	3	4	4	s o.
Esercitazioni di ragioneria e macchine contabili	—	—	—	1	2	p. o.
Esercitazioni di calcolo computistico	—	2	—	—	—	p.
Computisteria e trasporto della merce	—	—	3	—	—	s. o.
Tecnica commerciale	—	—	—	3	2	s. o.
Esercitazioni di tecnica commerciale e macchine calcolatrici	—	—	—	2	2	p. o.
Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	—	—	—	2	3	s. o.
Tecnologia industriale tessile	—	—	3	2	2	p. o.
Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica	—	—	2	3	3	o.
Diritto	—	—	4	3	3	o.
Dattilografia	2	1	—	—	—	p
Stenografia	2	2	—	—	—	p
Educazione fisica	2	2	2	2	2	p. o.
Totali generali	31	31	36	38	39	

RELIGIONE

Programma ed orario comuni ai due indirizzi (2)

LINGUA E LETTERE ITALIANE

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

N. B. — Negli esempi e nelle letture si dovrà tenere conto dell'indirizzo speciale dell'Istituto.

(1) s. = scritta; o. = orale; p. = pratica.

(2) Con la frase « Programma ed orario comuni ai due indirizzi » si richiamano gli orari e i programmi d'insegnamento dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile ed amministrativo approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

STORIA ED EDUCAZIONE FISICA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

N. B. — Si metterà in particolare risalto lo sviluppo dell'industria e del commercio dei tessuti.

PRIMA LINGUA STRANIERA

Francese

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

Avvertenza: Sarà data speciale importanza alla terminologia laniera e tecnica commerciale. Le conversazioni e le esercitazioni dovranno aggiornare l'allievo sulla fraseologia politico-economica nata dagli sviluppi delle relazioni internazionali.

Gli allievi non solo dovranno continuamente fare uso della lingua straniera per qualsiasi motivo, ma dovranno altresì esercitarsi a comprendere trasmissioni radio o da dischi.

Nelle esercitazioni scritte, l'allievo dovrà essere in grado di tradurre senza l'uso del dizionario, lettere commerciali dettate in lingua italiana. Si dovrà inoltre assegnare qualche soggetto di corrispondenza diretta in lingua straniera.

SECONDA LINGUA STRANIERA

Inglese o tedesco (a scelta)

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

Avvertenza: Anche per la seconda lingua straniera non appena lo sviluppo del programma lo permetterà, sarà curata la terminologia e la fraseologia commerciale e quella della lavorazione e del commercio dei tessili; saranno inoltre fatte letture e traduzioni attinenti alla Tecnologia industriale tessile, alla Tecnica e Ragioneria industriale, così da familiarizzare gli allievi con i corrispondenti termini tecnici stranieri.

Gli insegnanti della seconda lingua si terranno in contatto con quelli di Tecnologia industriale, di Tecnica e di Ragioneria industriale per trattare *contemporaneamente* — entro i limiti del possibile e delle esigenze didattiche — gli stessi argomenti.

Si farà ampio uso dei magnetofoni e degli altri mezzi audio-visivi a disposizione.

MATEMATICA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

N. B. — Specialmente nella quarta e quinta classe si faranno molte esercitazioni sull'uso dei regoli calcolatori e delle macchine calcolatrici, con risoluzione dei problemi di pratica industriale e commerciale, come è uso e necessità costante nell'industria e nel commercio.

L'insegnante parteciperà per quanto riguarda le applicazioni della matematica alle esercitazioni di Ragioneria e di Tecnica commerciale ed amministrativa.

FISICA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

SCIENZE NATURALI

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

CHIMICA

Programma ed orario comuni all'indirizzo mercantile

MERCEOLOGIA GENERALE E SPECIALE

Avvertenza: Per rendere l'insegnamento della Merceologia adatto alla specializzazione dell'Istituto « Bona », questo programma e quello delle relative esercitazioni devono contenere come propedeutica una parte che sviluppi in forma più completa la trattazione della Chimica organica e si devono estendere più particolarmente alcuni argomenti interessanti l'industria tessile.

Si rende pertanto necessario dare un ordine ed un diverso sviluppo alla materia, come è indicato negli schemi che seguono.

Il corso verrà integrato da numerose esercitazioni chimiche, microscopiche, seguendo l'ordine del programma qui esposto.

E' evidente, come del resto risulta chiaro dalla semplice lettura del programma « de quo », che la sua natura e la sua portata non tendono a creare dei tecnici del settore industriale tessile. A tale scopo mirano gli Istituti tecnici industriali.

Qui ci si propone di fornire ai giovani un bagaglio di nozioni tecniche di carattere generale e speciale, onde essi inseriti domani nell'industria tessile come impiegati amministrativi di concetto, e meglio ancora come dirigenti, siano in grado di convenientemente orientarsi quando dovranno affrontare problemi tecnico-amministrativi di quel particolare ramo dell'industria.

III CLASSE (ore 3).

a) Completamento della chimica organica.

b) Generalità sulla merceologia: attributi e condizioni, criteri del Truffi e dell'Arnaudont, classificazione delle merci, imballaggi e loro importanza, nomenclatura, omonimie e sinonimie, caratteri organolettici, morfologici, macro e microscopici fisici e chimici, varietà e qualità, caratteri commerciali e classificazioni internazionali; alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, frodi possibili, e modi di riconoscerle, brevissimi cenni sui fenomeni che si verificano nei metodi di estrazione e di sintesi, controlli analitici fisico-chimici, e prove tecniche.

c) Cenni sulle principali fibre tessili (per facilitare lo studio della tecnologia).

d) Generalità sui minerali metallici e sulle leghe più importanti.

e) Prodotti chimici utilizzati nell'industria tessile e cioè: acidi, alcali, candeggianti.

f) Cenni sui materiali da costruzione applicati negli stabilimenti tessili.

g) Combustibili e lubrificanti utilizzati nell'industria tessile.

Esperienze collettive:

A) Ricerca, con l'analisi semimicro, dei principali cationi ed anioni che si possono trovare in mordenti, appretti ed ausiliari utilizzati nell'industria tessile.

B) Esercitazioni sulla pesata.

C) Determinazione del potere calorifico dei carboni, nafte e di tutte le principali costanti dei lubrificanti utilizzati nell'industria tessile.

D) Esame microscopico generico di fibre tessili.

IV CLASSE (ore 3).

a) Generalità sull'analisi chimica quantitativa; metodi acidimetrici, alcalimetrici, ossidimetrici, densimetrici controllo del pH dei liquidi industriali.

b) Cellulosa, sua estrazione, sua applicazione al fine di capire bene le fibre artificiali da cellulosa.

c) Continuazione sulle fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche (tale capitolo sarà svolto con particolare riguardo, formando parte fondamentale della specializzazione dell'Istituto).

d) Materie plastiche, in particolare quelle utilizzate nell'industria tessile.

e) Concia delle pelli: con particolare riguardo alle cinghie ed ai tacchetti; utilizzazione delle resine sintetiche in tale campo.

f) Acqua potabile industriale, metodi per correggerla e purificarla.

g) Ausiliari utilizzati nell'industria tessile e materie prime da cui questi derivano:

1) Zuccheri, amidi, colle, sostanze cioè utilizzate nella incollatura delle catene tessili;

2) Fermenti e fermentazione; per meglio comprendere i processi di sbozzinatura, il processo Mazamet per estrarre la lana dalle pelli e la preparazione dei prodotti industriali quali l'alcool e l'acido acetico;

3) Sostanze grasse, derivati industriali; acidi grassi, oleine animali, di saponificazione e di distillazione; loro utilizzazione negli oleanti per fibre tessili e relativi controlli;

4) Saponi e detergenti sintetici: concetti di prodotti anionici, cationici, non ionici, cioè solfonati, arilalchisolfonati, condensati, ecc...;

Esercitazioni di laboratorio:

a) Continuazione delle ricerche qualitative sulle principali fibre tessili, sui filati e sui tessuti, onde riconoscere i componenti delle varie miste;

b) Preparazione di soluzioni titolate: analisi acidimetriche, alcalimetriche, ossidimetriche, che servono per controllare i prodotti industriali utilizzati nell'industria tessile.

c) Analisi di prodotti industriali.

V CLASSE (ore 3).

Avvertenza: Il programma del quinto anno sarà svolto quasi completamente sotto forma di esercitazioni. L'insegnante farà di ogni merce una descrizione sommaria e ne illustrerà i caratteri ed il modo di riconoscerla mediante i metodi analitici.

a) Lana: sarà sviluppata ulteriormente tale fibra, dando particolare importanza ai caratteri legati all'origine, alle varietà, alle qualità, ecc.... e costituirà la maggior parte della specializzazione dell'Istituto.

b) Generalità sui trattamenti chimici industriali delle fibre tessili con particolare riguardo alla lana.

N. B. — Tali trattamenti saranno considerati esclusivamente dal lato fisico-chimico in modo generico; sono però necessarie per meglio valutare merceologicamente le qualità del prodotto finito (tessuto).

c) Lane meccaniche, di concia, di Mazamet.

d) Peli provenienti da caprinidi e camelidi e loro importanza.

e) Industria del cappello di feltro e sue materie prime.

f) Sostanze coloranti con particolare riguardo a quelle per lana: classificazione chimica e tintoriale, valutazione commerciale di tali prodotti e controllo di frodi. Cenno alle solidità.

N. B. — Non sono trattati i filati ed i tessuti perchè formano parte del programma di Tecnologia industriale tessile.

Esercitazioni di laboratorio:

1) Sulla lana:

Controllo delle caratteristiche principali di una lana sucida; determinazione della resa nel lavato; valutazione di un tops commerciale: controllo finezza, lunghezza, quadratura, impurezza, diagramma.

Controllo della lavatura con estrazione in Soxhlet in fase eterea ed alcoolica.

2) Controllo microscopico e chimico di sostanze apprettanti (amidi, fecole, carbossimetilcellulosa, ecc....).

3) Controllo di acque industriali.

4) Controllo delle principali costanti delle sostanze grasse e di oli per filatura.

5) Analisi dei saponi e dei detergenti moderni.

6) Prove di tintura (al solo scopo di controllare il valore commerciale e la resa di un colorante): in particolare su lana. Cenni alle solidità.

7) Determinazione qualitativa e quantitativa delle principali fibre tessili costituenti un tessuto.

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

N. B. — In tutte le classi si darà particolare rilievo alle notizie relative alla industria ed al commercio dei tessili in genere ed all'industria ed al commercio laniero in particolare.

RAGIONERIA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

Avvertenza: Nella quinta classe la parte riguardante le imprese industriali sarà limitata alla trattazione dei seguenti argomenti:

Conti e scritture della contabilità generale;
Valutazione a fine esercizio;
Scritture di assestamento e chiusura dei conti;
Bilancio di esercizio.

Gli altri argomenti riflettenti le stesse imprese industriali saranno invece sviluppati più ampiamente nel corso di specializzazione di Ragioneria e Tecnica amministrativa delle aziende industriali.

ESERCITAZIONI DI RAGIONERIA E DI MACCHINE CONTABILI

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

COMPUTISTERIA E TECNICA COMMERCIALE

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

ESERCITAZIONI DI TECNICA COMMERCIALE E MACCHINE CALCOLATRICI

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

RAGIONERIA E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI IN GENERE E TESSILI LANIERE IN PARTICOLARE

IV CLASSE (ore 2).

Ragioneria delle imprese industriali:

(Questa prima parte del corso è riservata allo studio della ragioneria delle imprese industriali in genere, il cui programma risulta opportunamente ampliato rispetto a quello ministeriale, con esclusione della sola parte concernente le scritture sistematiche ed i bilanci, lo svolgimento della quale rimane affidato all'insegnante di ragioneria).

Le imprese industriali: concetto, caratteristiche e classificazioni.

Problemi relativi all'impianto: indagini preliminari e calcoli di convenienza economica - Determinazioni e scelte preventive relative all'oggetto della produzione ed ai suoi procedimenti tecnici, alla ubicazione ed alla dimensione degli impianti, alla forma giuridica ed al finanziamento - Preventivi di impianto e di esercizio - Programmazione della produzione e delle vendite.

La divisione del lavoro e l'organizzazione industriale: specializzazione e coordinazione del lavoro aziendale - Funzioni ed organi tecnici, commerciali ed amministrativi - Controllo e direzione aziendale - Organizzazione della produzione, meccanizzazione e automazione, standardizzazione e unificazione - Orientamento professionale e applicazioni della psicotecnica - Concentrazione dell'industria, relazioni ed accordi interaziendali.

Il capitale: formazione e struttura nelle imprese industriali - Nozione qualitativa: immobilizzazioni, disponibilità e liquidità - Aspetto finanziario e valutazioni.

La gestione: sue tipiche manifestazioni nelle imprese industriali - Costi di esercizio e costi di produzione - Ricavi.

Gli elementi del costo dei prodotti: classificazione sotto i diversi aspetti - Materie prime e sussidiarie: determinazione del costo e criteri di valutazione, contabilità e controlli di magazzino, registrazioni fiscali - Mano d'opera: varie forme di retribuzione, rilevazione e controllo dei tempi di presenza e di produzione, liquidazione periodica dei salari e stipendi, scritture elementari del personale - Immobilizzazioni tecniche: formazione dei costi originari, ammortamenti e fondi di rinnovo, scritture elementari e fiscali dei macchinari ed impianti - Spese generali industriali e costi aggiuntivi commerciali ed amministrativi.

La determinazione dei costi di produzione: varie configurazioni di costo, scopi della loro ricerca - Rilevazioni preparatorie, imputazione dei costi speciali e delle quote di costi generali - Procedimenti di determinazione dei costi per commessa, di serie e nelle produzioni tecnicamente congiunte - Consuntivi e preventivi di costo - Correlazioni fra costi di produzione e prezzi di vendita.

Esercitazioni: compilazione di preventivi tecnici, economici e finanziari - Esempi di scritture elementari di magazzino e valutazione delle materie prime secondo i criteri più correnti - Calcoli relativi ai salari e stipendi e relativi oneri accessori - Tenuta del libro cespiti ammortizzabili secondo le prescrizioni fiscali. Calcoli relativi alle quote di costi generali da imputare su base unica e su base multipla aziendale e per reparto - Composizione ed esame di tipiche configurazioni di costi di produzione.

V CLASSE (ore 3).

Tecnica amministrativa delle aziende industriali laniere

(Questa parte specialistica del corso dovrà svolgersi, sotto l'aspetto eminentemente pratico, con il costante appoggio di

dati ed informazioni da attingere alla vita pratica degli affari del mondo commerciale e industriale laniero e da utilizzare per il continuo aggiornamento della materia oltre che per lo svolgimento delle esercitazioni in stretta aderenza con la realtà).

L'industria tessile laniera: cenni introduttivi sulle origini, l'evoluzione storica e le caratteristiche strutturali - Aspetti delle principali correnti commerciali di materie prime e di manufatti tessili lanieri.

L'approvvigionamento delle materie prime laniere: produzione lanaria e ordinamento dei principali mercati di origine - Preparazione per il mercato e apprezzamento commerciale delle lane grezze - Procedimenti di negoziazione e struttura delle transazioni internazionali relative alle lane gregge e semilavorate ed agli altri materiali di consumo del lanificio - Intermediazione mercantile e finanziamento delle importazioni laniere.

L'ordinamento amministrativo del lanificio: cenni sulle rilevazioni ed i controlli del processo di lavorazione - La divisione del lavoro amministrativo.

Ufficio studi: disegnatori e campionario.

Ufficio acquisti: criteri per la scelta dei mercati e dei fornitori - Ordinazioni ed arrivi, controlli quantitativi e qualitativi, reclami e resi - Scritture elementari e rilevazione del costo delle materie acquistate.

Magazzini materie prime e sussidiarie: organizzazione e funzionamento - Entrata, collaudo e conservazione dei materiali - Passaggi alla lavorazione, resi ai fornitori e resi dei reparti - Controlli e scritture di magazzino, rendiconti ed inventari - Criteri di valutazione dei consumi e delle rimanenze.

Uffici di produzione: funzioni e rapporti con gli altri uffici - Controllo dei movimenti di entrata e di uscita dai reparti e dei rendimenti di lavorazione - Ordinamento e scritture elementari dei seguenti uffici: ufficio pettinatura, ufficio filatura pettinata e cardata, ufficio tessitura, ufficio tintoria e ufficio apparecchiatura.

Magazzino manufatti: *struttura e funzioni* - Ricevimento e conservazione delle pezze - Confezione dei colli e spedizione - Resi dei clienti - Controlli e scritture di magazzino.

Ufficio vendite: compiti da assolvere - Ordinamento e scritture - Ricerca e scelta dei clienti - Ordinazioni e conferme - Controllo delle consegne - Fatturazione - Resi dai clienti - Controllo delle vendite e rilevazioni statistiche - Determinazione dei prezzi di vendita.

Ufficio ragioneria: funzioni ed ordinamento con particolare riguardo alle rilevazioni elementari e alle fonti dei dati da registrare - Contabilità generale e quadro dei conti situazioni e bilanci - Rendiconti industriali, commerciali e generali - Lavoro pre-assembleare.

Ufficio cassa: controllo delle entrate e delle uscite - Rapporti con gli altri uffici - Scritture e rendiconti.

Ufficio mano d'opera: assunzioni e licenziamenti, amministrazione del personale - Registri e documenti obbligatori e facoltativi - Rapporti con enti assicurativi, previdenziali e sindacali.

Il collocamento della produzione laniera: caratteristiche e struttura dei mercati di sbocco dei filati e dei tessuti - Funzione intermedia dei grossisti e dei dettaglianti - Rapporti diretti con la clientela e tramite agenti e rappresentanti - Promozione delle vendite, pubblicità e marchi di fabbrica - Formazione dei campionari - Orientamenti della moda ed altri fattori di variazione qualitativa e quantitativa degli ordini - Stagionalità delle vendite e periodica affluenza degli ordini - Clausole contrattuali relative alla determinazione della qualità, della quantità e delle epoche di consegna, alla fissazione del prezzo e delle modalità di regolamento - Risoluzione delle controversie e arbitrato internazionale laniero.

La determinazione dei costi di produzione nell'industria laniera: costi preventivi e costi consuntivi - Determinazione dei costi per fase di lavorazione e criteri relativi a ciascun reparto; costo di cernita, lavaggio e pettinatura - Costo di preparazione, mescolatura, filatura, ritorcitura e aspatura, costo di incannatura, orditura, imbozzimatura e tessitura - Costo di tintura in fiocco, in nastro pettinato, in filato, in pezza - Costo di apparecchiatura e sua distinzione per operazione - Costi dei servizi generali - Costi complessivi di lavorazione - Valutazione delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti di recupero - Costo della distribuzione - Costo di produzione dei filati e dei tessuti e determinazione dei prezzi di vendita.

Esercitazioni: esemplificazioni relative all'acquisto di partite di lane grezze e semilavorate con esame e compilazione dei conti di costo e spese, dei conti finali di resa e altri documenti relativi alle operazioni stesse Compilazione di scritture e documenti relativi all'ufficio acquisti ed al magazzino materie prime, agli uffici di produzione, al magazzino manufatti ed all'ufficio vendite di un lanificio a ciclo completo - Esempi di calcolo dei costi per fase di lavorazione e dei costi complessivi di fabbricazione di filati e di tessuti lanieri - Corrispondenza relativa alle operazioni di approvvigionamento delle materie prime e di collocamento dei manufatti lanieri.

TECNOLOGIA INDUSTRIALE TESSILE

Avvertenza: scopo del corso di specializzazione di « tecnologia industriale tessile » è quello di fornire agli allievi una sufficiente base di cultura tecnica, che loro permetta di applicarsi col profitto che viene dalla conoscenza di causa alla amministrazione delle aziende tessili e delle aziende laniere in particolare ed al commercio delle materie tessili e dei tessuti:

Il corso deve risultare pratico, pur trovando base razionale e sostegno nella teoria del calcolo. Tali basi, per quanto elementari, devono porre il futuro amministratore di aziende industriali in grado di comprendere e di coadiuvare il tecnico, instaurando così il controllo amministrativo e collocando al loro posto gli elementi per la moderna organizzazione razionale dell'industria, per la conoscenza delle esigenze dei mercati, al fine di ottenere la concorde efficacia delle operazioni commerciali.

III CLASSE (ore 3).

Nozioni di meccanica tessile: organi di collegamento - Organi di trasmissione - Teoria dei ruotismi - Calcolo di una trasmissione - Variatori di velocità - Ruotismi differenziali - Meccanismi per la trasformazione del moto rotatorio uniforme in alternativo - Meccanismi per la rotazione intermittente - Bilanciamento delle masse ruotanti - Macchine semplici - Dispositivi di avviamento e di arresto.

Filatura: classificazione dei filati - Titolazione dei filati semplici e ritorti.

La filatura della lana cardata: caratteristiche della lana da carda - Classificazione dei sottoprodotti e caratteristiche della lana meccanica - Operazioni di preparazione alla filatura della lana da carda e della lana meccanica - Operazioni di filatura della lana da carda.

La filatura della lana pettinata: caratteristiche della lana da pettine - Operazioni di preparazione alla filatura - Filatura della lana nel sistema continentale: ciclo di pettinatura, ciclo di filatura - Filatura della lana nel sistema inglese: ciclo di pettinatura, ciclo di filatura - Operazioni finali relative alla filatura cardata e alla filatura pettinata - Cenni sulla filatura delle altre fibre tessili: cotone, lino, canapa, seta, ecc.

Gli argomenti del programma relativi alla filatura cardata e pettinata della lana debbono essere svolti sotto un aspetto informativo ed orientativo con particolare riferimento ai caratteri funzionali del macchinario e della produzione.

IV CLASSE (ore 2).

Tessitura: le armature fondamentali e le principali derivate - Il rimettaggio e la messa in carta per il movimento dei licci - Principali dati di analisi per la fabbricazione dei tessuti di lana - Esercitazioni di scampionatura - La preparazione alla tessitura, la preparazione dell'ordito, la preparazione della trama - La tessitura della lana: il telaio automatico per drapperia e laneria e sue principali caratteristiche funzionali e produttive - Cenni su telai Jacquard.

Finissaggio e tintoria: operazioni per la rifinitura dei tessuti di lana - Caratteristiche funzionali e produttive del macchinario - La tintoria della lana: schemi funzionali del macchinario.

V CLASSE (ore 2).

Cenni relativi agli impianti di un lanificio - Organizzazione della produzione e del lavoro in un lanificio - Macchinari e maestranze impiegate nei vari reparti - Produzione delle singole macchine - Programmazione della produzione e distribuzione del lavoro in un lanificio - Importanza dei ser-

vizi ausiliari e loro organzzazione - Esercizi relativi alla programmazione della produzione e alla determinazione di tutti gli elementi necessari per la rilevazione del costo industriale (quest'ultima parte è da realizzarsi in collaborazione con l'insegnante di Tecnica amministrativa industriale) - Controllo dei tessili - Principali prove di analisi tecnologiche su fibre, filati e tessuti - Norme U.N.I. - **Esercitazioni di laboratorio** tecnologico - Visite aziendali.

ECONOMIA POLITICA - SCIENZA DELLE FINANZE E STATISTICA ECONOMICA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

N. B. — Si darà particolare risalto, per le finalità dell'Istituto, alla statistica aziendale.

DIRITTO

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

Avvertenze: per i fini speciali dell'Istituto tecnico « Bona » imposti dalla necessità dell'industria, dovranno avere particolare sviluppo, nella quinta classe, le nozioni di « Diritto industriale. Diritto del lavoro e legislazione sociale del lavoro ».

Tale sviluppo sarà condotto sotto forma di conferenze, specialmente nelle parti che vengono qui elencate.

A) *Cenni di diritto industriale*:

L'industria moderna - Partizioni e distinzioni - Libertà industriale e sue limitazioni - La proprietà industriale - L'impresa - L'azienda - La ditta - L'insegna - I marchi di fabbrica - Le privative industriali - I modelli di utilità ed i modelli di disegni ornamentali - Le rispettive tutele - La disciplina della concorrenza - Le esclusive - Le omonimie - Le ragioni sociali e le denominazioni sociali - Cenni sul diritto di autore. (Di ogni istituto si tratteggeranno i caratteri, gli elementi costitutivi, le singole proprietà, i problemi di registrazione, di trasferimento e di locazione) - Qualche accenno di diritto internazionale - Particolari accenni sui disegni di stoffe, sulle relative esclusive, sulle relative azioni di tutela - I metodi di lavorazione ed i segreti di fabbrica - Divulgazioni - Azioni tutelatorie.

Cenni sulle fonti di energia: in particolare sulle forze motrici.

La legislazione delle acque: le acque pubbliche e le acque private - Le grandi, medie e piccole derivazioni per uso industriale - Derivazioni di acque pubbliche - Consorzi volontari ed obbligatori - Acquedotti - Tribunali delle acque.

L'energia elettrica: i trasporti a distanza, questioni relative alle concessioni - Diritti di passaggio - Diritti ed obblighi per l'industriale - Rapporti fra produttori ed utenti.

Le macchine: contratti di costruzione - Vendita - Riservato dominio - Sequestri - Prevenzione infortuni.

Le caldaie a vapore: collaudi - Visite - Prove - Personale di assistenza - Associazioni ed assicurazioni fra utenti - Contravvenzioni e penalità.

B) *Cenni di diritto del lavoro*:

Il rapporto di lavoro - Contratti individuali e contratti collettivi - La questione dell'efficacia « erga omnes » nel rispetto della libertà sindacale - La prova - La disciplina dell'apprendistato - Il contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato - La risoluzione del contratto - La giusta causa - L'indennità di licenziamento - La sospensione del rapporto di lavoro - La morte del lavoratore - Il libretto di lavoro - I certificati di lavoro - I contratti collettivi - Le controversie individuali e collettive - Il contratto di impiego privato - I sindacati - L'orario di lavoro - I periodi di riposo - Le ferie - Il lavoro straordinario - Il salario e le sue forme - Il cottimo - La partecipazione agli utili - L'azionariato operaio - Servizio militare - Congedi matrimoniali - Il libro paga ed il libro matricola - L'integrazione salariale - La gestione I.N.A. Casa - Le Commissioni di fabbrica - I Consigli di gestione.

C) *Cenni di legislazione sociale del lavoro*:

Cenni storici - Richiamo della « questione sociale » - L'attuale Costituzione ed il lavoro.

a) *L'assistenza sociale*: caratteri - Fonti - Partizioni. L'igiene del lavoro - Il lavoro delle donne e dei fanciulli - L'istruzione obbligatoria - Il lavoro notturno - Gli intervalli di riposo - L'igiene dei locali - Obblighi inderogabili delle parti - Vigilanza e contravvenzione - Penalità - L'ispettorato del lavoro - I problemi salariali - Gli orari di lavoro - Le ferie ed i periodi di riposo - Le indennità - Gli assegni familiari - Gli obblighi militari ed i rapporti di lavoro - La maternità delle lavoratrici: operaie ed impiegate - Le camere di allattamento - I medici di fabbrica - Gli ambulatori di fabbrica - La prevenzione degli infortuni - I regolamenti di fabbrica - Gli avventizi - I patti di non concorrenza - La natura delle prestazioni e le relative questioni salariali.

b) *La previdenza sociale*: generalità: l'I.N.P.S. - l'I.N.A.-I.L. l'I.N.A.M.

1) I.N.P.S.: Assicurazioni obbligatorie contro l'invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, contro la disoccupazione involontaria per la nuzialità e natalità - Caratteri, scopi, limiti, carichi dei relativi contributi - Scadenze - Maturazioni - Sussidi - Il problema della disoccupazione stagionale - I corsi di riqualificazione;

2) I.N.A.I.L.: Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali - Relativi carichi - Caratteri, scopi, limiti, liquidazioni, indennità, sussidi. Nozione e carattere di infortunio e di malattia professionale - Il dolo dell'operaio - La prevenzione degli infortuni - Prescrizione, liquidazione e pagamento delle indennità - Valutazione della inabilità - Concorrenza di assicurazioni private;

3) I.N.A.M.: Assicurazione obbligatoria contro tutte le malattie - Relativo carico - Caratteri, scopi, limiti, assistenza medica, medicinali, liquidazioni, durata, varie forme di assistenza.

c) *Cenni sulle leggi concernenti l'emigrazione e sulla tutela dei lavoratori italiani all'estero.*

d) *Cenni sulla legislazione internazionale del lavoro.*

DATTILOGRAFIA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

STENOGRAFIA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

EDUCAZIONE FISICA

Programma ed orario comuni ai due indirizzi

(1406)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa n. 7y, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo,

di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 8y, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Approvazione di tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, in sostituzione degli analoghi attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente o totalmente reversibile da applicare alle forme di tipo misto. (Sostituisce il decreto ministeriale 20 febbraio 1963).

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1545)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Approvazione di alcune opzioni di capitali a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni di capitali a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano:

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una assicurazione a vita intera;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile.

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1964, n. 54, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica: « Montalto delle Marche-Valdaso » con innesto sulla strada consortile in sponda sinistra del fiume Aso in località Montecalvario fino a raggiungere il Capoluogo di Montalto;

Visto il voto n. 2204 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 dicembre 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica Montalto delle Marche-Valdaso costruita dal Consorzio di bonifica della Valle dell'Aso della lunghezza complessiva di km. 4+350 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(1577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

E' revocato il decreto ministeriale 21 gennaio 1965 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pellegrino Leonida nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Cesario di Lecce, distretto notarile di Lecce.

(1688)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di Trapani, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 838.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1699)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1965, la provincia di Reggio Emilia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 734.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1661)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di La Spezia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 914.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1700)

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di Arezzo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 570.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1701)

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di Massa Carrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.022.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1702)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provinvia di Chieti, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 875.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1703)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di Como, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di Caserta, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 516.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di Cuneo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 860.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, la provincia di Ancona, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 906.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1965, il comune di Caulonia (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.758.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Bucchianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1662)

Autorizzazione al comune di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Castelfrentano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.299.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1663)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Crecchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.105.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1664)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Lentella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.072.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1665)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Lama dei Peligni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.658.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1666)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Pennapiedimonte (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.749.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1667)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Pollutri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.708.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1668)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Roccascalegna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1669)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.313.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1670)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Mirabella Eclano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1671)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Caianello (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1672)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Raviscanina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1673)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Curinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1674)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1965, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.329.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1675)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1965, il comune di Chieti, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 570.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « II Mostra-mercato dell'agricoltura e della zootecnia » di Palermo

L'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » ha reso noto che la « II Mostra-mercato dell'agricoltura e della zootecnia » avrà luogo in Palermo, con carattere regionale, dal 23 al 31 ottobre 1965 anzichè dal 17 al 24 ottobre 1965, come precedentemente comunicato.

(1771)

Avviso di rettifica

Nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1965, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1965, n. 19, alla pagina 335, il periodo di svolgimento della XX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale, indicato: « 22 giugno-6 giugno », viene rettificato in: « 22 maggio-6 giugno ».

(1772)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Padova per la realizzazione di una zona residenziale in località Campo di Marte.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1965, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 70, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Padova per la realizzazione di una zona residenziale in località Campo di Marte.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

(1709)

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Padova per la zona ospedaliera

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1965, registro n. 3 Lavori pubblici, al foglio n. 305, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Padova per l'ampliamento della zona ospedaliera.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1710)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore generale di Bergamo per la costruzione di un quartiere CEP nella zona della Maresana.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1965, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 272, è stato approvato il piano generale di Bergamo per la costruzione di un quartiere CEP nella zona della Maresana.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1711)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2754 in data 6 marzo 1965, il dott. Eugenio Giovannini è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone.

(1715)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Forlì, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Forlì n. 1125/2ª del 1° luglio 1964, la preside della Scuola media statale « G. Pascoli » di Forlì, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) in favore della Scuola stessa — costituita da obbligazioni OO.PP. 6 % — per la istituzione di un premio di studio alla memoria della prof.ssa « Isotta Gavelli ».

(1593)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nella spiaggia di Marina di Campo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 24 febbraio 1965 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita in Marina di Campo avente la superficie di mq. 1280,20, riportata in catasto al foglio n. 49, particelle nn. 106 (parte) e 108 (parte) del comune di Campo nell'Elba.

(1562)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica del decreto ministeriale 6 febbraio 1959, concernente lo scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Economica », con sede in Ariccia (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1965, è stato modificato il precedente decreto ministeriale 6 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 1959 e concernente lo scioglimento con liquidatore della Società cooperativa di consumo « L'Economica », con sede in Ariccia (Roma), nel senso che la predetta Cooperativa deve intendersi sciolta senza nomina di commissario liquidatore, non essendo risultati rapporti da definire.

(1621)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Concordia e Lavoro », con sede in Colleferro (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1965, il dott. Mattia Papaleo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Concordia e Lavoro », con sede in Colleferro (Roma), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 2 luglio 1964, in sostituzione del rag. Guglielmo Galba, rinunciatario.

(1622)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Lecco (Como).

Con decreto interministeriale n. 229 del 20 febbraio 1965 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente il poligono di tiro a segno riportato in catasto nel comune censuario di Castello ai fogli 1 e 2, particelle numeri 29/1, 29/2, 1036 e 1037 dell'estensione complessiva di mq. 9580.

(1689)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 194;
Vista la legge 11 giugno 1959, n. 352, riguardante il riordinamento di alcuni servizi e l'adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa;
Vista la legge 8 febbraio 1963, n. 66;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze sociali e politiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime (rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli), in scienze diplomatico-consolari (rilasciato dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università di Napoli), in scienze coloniali (rilasciato dall'Istituto universitario orientale di Napoli) oppure diploma di laurea, diversamente denominata, rilasciato, secondo il precedente ordinamento accademico, dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche dell'Istituto « C. Alfieri » di Firenze, o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato i 32 anni di età, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite di età è elevato, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti ordinari dell'Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. La elevazione, peraltro, non può portare il limite massimo di età oltre i 40 anni;

5) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o aggiunti e per gli operai di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale del personale civile - Reparto 1° - Divisione 1ª) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi. Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

e) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Composizione della Commissione

La Commissione esaminatrice da nominare con decreto ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, membro;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 6.

Prove di esame e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle seguenti materie.

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto costituzionale e amministrativo;
3) scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;
2) istituzioni di diritto internazionale;
3) legislazione aeronautica;
4) elementi di statistica;
5) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
6) lingua estera obbligatoria, a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese e tedesco.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina o il diritto all'elevazione del limite d'età.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ovvero il diritto all'elevazione dal limite massimo d'età, redatti nella forma prescritta dai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per i servizi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo L. 400, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, numero 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e, tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 8;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) diploma originale, o copia su carta da bollo da L. 400 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento e presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, sulla prescritta carta legale, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata su carta da bollo da L. 400, da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, nonchè gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, che contenga la indicazione della natura e del grado della invalidità con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute dei colleghi di lavoro.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo, che siano impiegati non di ruolo di un pubblica Amministrazione, dovranno anche presentare, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, apposito certificato, in carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I concorrenti che siano, invece, impiegati di ruolo organico o aggiunto di una pubblica Amministrazione, dovranno presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile, in data non anteriore a mesi tre da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 400;

b) titolo di studio, come al n. 6) del primo comma;

c) certificato medico, come al n. 7).

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Esenzione dal bollo

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà me-

diante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13

Visita medica di controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera direttiva del coefficiente 229.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli del personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori, che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 15.

Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 152

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta bollata da L. 400)

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Reparto 1° - Divisione 1° - Sez. 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3 classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva di codesto Ministero difesa-Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici;

9) intende sostenere la prova di esame di lingua estera (4) . . . .;

10) è impiegato dello Stato e appartiene all'Amministrazione . . . . con la qualifica di (5) . . . .;

11) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(4) La lingua estera su cui il candidato intende sostenere la prova di esame è da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco e inglese.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporti di impiego con la pubblica Amministrazione.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1115)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a un posto di allievo marconista in prova del Genio civile (carriera esecutiva), indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale di ottobre-novembre 1964 del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 23 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1964 al registro n. 32, foglio n. 331, con cui si approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico per esami ad un posto di allievo marconista in prova del Genio civile (carriera esecutiva) indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1963.

(1567)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 546 in data 27 dicembre 1963, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'Ordine dei veterinari e del Consorzio veterinario di Mirabella Imbaccari - San Cono - San Michele di Ganzeria;

Considerato che il Consorzio di Pedara - Nicolosi - Trecastagni, più volte invitato, non ha trasmesso alcuna designazione;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bongiardo dott. Antonino, veterinario provinciale superiore titolare dell'Ufficio di Siracusa;

Fallica dott. Placido, vice prefetto ispettore della prefettura di Catania;

Romagnoli prof. Aldo, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Messina;

Romboli prof. Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica presso l'Università di Pisa;

Lombardo dott. Salvatore, veterinario condotto titolare nel comune di Caltagirone.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Catania e degli enti interessati.

Catania, addì 26 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(1604)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 54 in data 10 maggio 1964, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Emilia, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Reggio Emilia e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Membri:

La Perna dott. Salvatore, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Reggio Emilia;

Benazzi dott. Pietro, veterinario provinciale capo, titolare dell'Ufficio di Cremona;

Seren prof. Ennio, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Lasagni dott. Erminio, veterinario condotto.

Segretario:

Spampinato dott. Rosario, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e avrà la sua sede a Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Reggio Emilia e all'albo dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 6 marzo 1965

Il veterinario provinciale: CURLI

(1681)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.